CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEI CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

TRA

IFORM srl, (P.Iva 02210770901) con sede legale in Sassari Loc. Predda Niedda, str. 32, in seguito nominato più brevemente "soggetto promotore", rappresentato dai Suoi Amministratori Dott.Antonio Soru E Dott. Marco Canalis.

E

ASL 5 di Oristano con sede legale in Oristano, Via Carducci, 35 - C.F. e P.IVA n. 01258180957 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina ivi domiciliato per la sua carica.

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza sociale, ha approvato l'attività Formativa Autofinanziata per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio sanitario (OSS) con un percorso formativo di 1000 ore;
- Che il soggetto promotore sotto la propria responsabilità, dichiara di essere stata autorizzata con Determinazione N. 3269 Prot. n. 41989 del 03/07/2025 all'avvio del progetto didattico col Codice Corso **40150/2025/IFORM/OSS1000/OR/01**
- Che il soggetto promotore per la realizzazione del tirocinio sociale, ha necessità di inserire gli allievi previsti in Aziende Socio-Sanitarie per un tirocinio di 250 ore;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".
- il soggetto promotore per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 7 del 02/03/1982;
- L'art.18 comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 individua i soggetti che possono promuovere il tirocinio di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 1962 0°1859

- - Che IFORM per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire parte degli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie e nello specifico presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale Oristano, Presidio Ospedaliero S. Martino di Oristano;-

- Che per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° *7;*

•

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie della ASL n. 5 di Oristano, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso suindicato e avviato;

ART.2

La ASL dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio secondo il relativo programma.

La ASL si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, al fine della realizzazione del suddetto programma.

La ASL si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di svolgere il tirocinio presso le Unità Operative delle strutture ospedaliere sotto la supervisione del coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio **IFORM srl** si impegna a corrispondere al soggetto ospitante un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all' ora ad allievo. La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dallo svolgimento del tirocinio, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il il soggetto promotore si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

A conclusione del tirocinio il soggetto promotore dovrà completare, firmare e timbrare una tabella predisposta e allegata al provvedimento autorizzativo del tirocinio, con tutte le ore scolte dai singoli tirocinanti. Successivamente la stessa sarà vidimata dal Servizio delle Professioni Sanitarie e inviata a: tirocini@asloristano.it, per la successiva rendicontazione ed emissione della fattura.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

L'orario di frequenza degli allievi tirocinanti, nonché i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di svolgimento del tirocinio, sono definiti in uno specifico cronoprogramma predisposto *dal soggetto*

promotore e concordato con il Soggetto ospitante, prima dell'avvio degli adempimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione al tirocinio.

La frequenza degli allievi tirocinanti presso i servizi individuati dal Servizio delle Professioni Sanitarie della ASL di Oristano deve articolarsi nell'arco temporale complessivo di 7 (sette) settimane, secondo una programmazione di 5 (cinque) giorni lavorativi per settimana, come riportato nel provvedimento autorizzativo del tirocinio.

Per ciascun allievo tirocinante, il Soggetto proponente predispone il progetto formativo e di orientamento, contenente almeno:

- i nominativi degli allievi tirocinanti;
- gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi delle coperture assicurative previste.

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle attività delle strutture ospitanti a fini esclusivamente formativi, non partecipano integralmente al processo produttivo e non sono tenuti a rispettare eventuali ritmi di lavoro straordinari.

Il soggetto promotore si impegna a fornire agli allievi tirocinanti le divise e le calzature adeguate alle attività previste, nonché un apposito cartellino di riconoscimento da utilizzare durante la permanenza nei locali aziendali.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere alcun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'**IFORM srl** Sardegna si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi,apposita polizza assicurativa RCT con la Società SARA PROFESSIONISTA Agenzia di Sassari (SS) (Polizza n° 46751IP) nonché da polizza INAIL, copertura infortuni posizione n. **INAIL alla Pat. N° 92151401/13** contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione del tirocinio.

In caso di infortunio dell'allievo/a, il Soggetto ospitante provvederà ad informare tempestivamente l'agenzia formativa.

ART. 10

Le parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D L. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Il soggetto promotore si impegna a:

- Garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
- farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a:

  - ➔ effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
  - ➔ rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di Idoneità alla mansione a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d- bis, del medesimo decreto;

b) Il Soggetto ospitante si impegna a:

- Garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;
- Fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART.11

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi tirocinanti sono tenuti a :

- Rispettare le norma disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne del Soggetto ospitante;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinantI, potrà richiedere alla Direzione del soggetto proponente l'interruzione anticipata e immediata del tirocinio.

ART.12

La ASL Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Soggetto ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845; l' imposta di bollo ove prevista e' a carico del soggetto promotore.

ART. 15

La presente convenzione acquista efficacia a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione della Direttrice Generale, della successiva pubblicazione all'Albo Pretorio della ASL 5 di Oristano e della sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali.
La convenzione ha validità per la durata del tirocinio autorizzato, fino a un massimo di 8 (otto) settimane. La decorrenza del tirocinio è quella indicata nel relativo provvedimento autorizzativo.

L'accesso del tirocinante alle strutture aziendali è consentito esclusivamente per il periodo e alle condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo. È pertanto tassativamente escluso l'accesso prima del rilascio del suddetto provvedimento e successivamente alla scadenza del periodo autorizzato.

L'iter per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio potrà essere avviato esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, trattandosi di una procedura autonoma e distinta.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

ART.17

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 6 del D. L. 179/2021, convertito in legge 221/2012.La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

SOGGETTO OSPITANTE	SOGGETTO PROPONENTE
ASL Oristano	IFORM srl
Legale Rappresentante	Legali Rappresentanti
Direttrice Generale	Antonio Soru
Grazia Cattina	
	Mario Canalis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa